

ATTI DI CONTROLLO**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***Interrogazioni a risposta scritta:*

PICCOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

gli adempimenti in materia di autoliquidazione del premio dovuto all'Inail sono fissati per il giorno 16 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la denuncia stessa;

il decreto legislativo n. 38/2000, ha innovato profondamente la disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con particolare riferimento ad una riclassificazione dei datori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo, all'emanazione di una tariffa dei premi ed all'assicurabilità dei lavoratori parasubordinati;

la stessa è stata formalizzata con decreto ministeriale 12 dicembre 2000 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 22 gennaio 2001;

l'Inail ha, tra l'altro, innovato la modulistica idonea alla denuncia delle retribuzioni ed al calcolo del premio dovuto;

solo dal 23 gennaio 2001 l'Istituto sta inviando ai datori di lavoro la prospettazione contenente la nuova classificazione ai fini assicurativi con relativo tasso di rischio da applicare, per differenza, sulle retribuzioni dell'anno 2000 e, per intero, su quelle presunte del 2001;

i datori di lavoro hanno pochissimo tempo per poter adempiere correttamente alla novella normativa dovendo, innanzitutto, procedere al controllo dell'esattezza della nuova classificazione e predisporre, all'occorrenza, ricorso avverso la stessa;

la normativa che, ancora, disciplina l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124) stabilisce che le classificazioni dei datori di lavoro e gli

elementi di calcolo del premio debbono essere notificati almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di adempimento;

le associazioni dei datori di lavoro ed il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro hanno fatto presente all'Inail i ritardi nell'emanazione della nuova normativa e la ristrettezza dei termini di adempimenti valutando l'impatto sia in materia di inquadramento nelle gestioni e di classificazione delle lavorazioni sia nell'applicazione delle nuove procedure e della conseguente modulistica;

il Consiglio di amministrazione dell'Inail nella seduta dell'11 gennaio 2001, considerando il termine di 45 giorni a decorrere da quello previsto per la notifica degli elementi del calcolo del premio e la mancata pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della nuova Tariffa, nonché la compatibilità del differimento del termine di adempimento con le esigenze di liquidità derivanti dalla gestione fino al 31 marzo 2001, ha deliberato, conseguenzialmente, di prorogare il termine editale al 16 marzo 2001 limitatamente all'anno 2001;

la suddetta deliberazione deve essere approvata dal ministero del lavoro previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri;

il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 48 del 26 gennaio 2001, ha, in subiecta materia, predisposto solamente uno schema di regolamento concernente i ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché la composizione del contenzioso in materia da inviarsi alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Conferenza Unificata non adottando, del pari, alcun provvedimento di ratifica della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail in materia di differimento dei termini per il versamento del premio assicurativo al 16 marzo 2001;

le softerhouse stanno appena ultimando le innovazioni previste dalla nuova

modulistica al fine di un corretto adempimento formale;

rimangono solo pochi giorni alla scadenza di legge del 16 febbraio 2001 —

se non ritenga opportuno procedere, con urgenza, alla deliberazione di un differimento del termine edittale al 16 marzo 2001, considerando, in base alla vigente normativa, i 45 giorni decorrenti dalla data del 22 gennaio 2001 corrispondenti a quella di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e valutando, in ogni caso, che tale differimento non incide sulle esigenze di liquidità dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro così come si evince dalla deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo in data 11 gennaio 2001. (4-33803)

BERGAMO e MATAACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con atti inoltrati, rispettivamente in data 30 dicembre 1999 e 13 marzo 2000, al procuratore della Repubblica di Catanzaro la dottoressa Silvana Miranda Grasso, magistrato in servizio presso il tribunale di Reggio Calabria, quale presidente della prima sezione penale, sporgeva formale querela nei confronti del dottor Francesco Gangemi, direttore responsabile nonché articolista del mensile *Il Dibattito*, pubblicato in Reggio Calabria, ed altresì avverso «... chiunque risultasse ispiratore della campagna giornalistica intrapresa nei suoi confronti...» (terza pagina della denuncia-querela del 13 marzo 2000);

il pubblico ministero, dottor Salvatore Dolce, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, in data 29 settembre 2000, chiedeva al giudice per le indagini preliminari di disporre l'archiviazione del procedimento n. 1460/2000 a carico del dottor Francesco Gangemi, esponendo nella motivazione, tra l'altro, che «... nel caso di specie si

ritiene non configurabile alcuna ipotesi delittuosa dovendosi ravvisare nella condotta del Gangemi l'esercizio del cosiddetto diritto di cronaca e del cosiddetto diritto di critica, quali devono essere annoverati tra i diritti pubblici soggettivi inerenti alla libertà di pensiero e di stampa, la cui titolarità spettante pertanto, ad ogni individuo ed il cui esercizio, del pari, purché contenuto nei limiti fissati dall'ordinamento giuridico, è ritenuto lecito anche quando possa derivarne la lesione all'altrui reputazione; prestigio e decoro... nel caso *de quo* detti limiti non appaiono superati dal Gangemi con i cinque articoli dallo stesso redatti e pubblicati sul mensile *Il Dibattito...*» ed inoltre «... nella valutazione complessiva del carattere diffamatorio di un articolo ciò che realmente rileva è il contenuto dello stesso, così che se quest'ultimo costituisce; nel rispetto dei limiti sopra evidenziati, espressione di critica giornalistica deve escludersi la sussistenza della diffamazione in base alla sola formulazione del titolo...» e concludeva affermando che «...le indagini non consentono un valido esercizio dell'azione penale dovendosi ritenere che il fatto non è previsto dalla legge come reato» (terza, quarta, settima ed ottava pagina della richiesta di archiviazione del pubblico ministero del 29 settembre 2000);

la dottoressa Silvana Grasso, nell'atto di opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, presentato al procuratore della Repubblica di Catanzaro in data 28 ottobre 2000, affermava, tra l'altro: «... è sufficiente leggere gli articoli dell'epoca e quelli successivi per constatare come il Gangemi pretenda di disegnare a suo piacimento la pianta organica degli uffici giudiziari di Reggio Calabria, «eliminando» quei magistrati non disponibili a tutelare gli interessi dei suoi amici. Le finalità della persecuzione del Gangemi, particolarmente accanita nei confronti della scrivente e, poi, anche del proprio coniuge, dottor Franco Greco, inizialmente ricollegata dalla esponente a due condanne per diffamazione dalla stessa inflitte al Gangemi nel corso della sua attività professionale ed evidenziate dalla

volontà ripetutamente espressa di vedere l'allontanamento della scrivente insieme al proprio coniuge in servizio presso la Corte di Appello e applicato alla Corte di Assise di primo grado di Reggio Calabria per la celebrazione di alcuni gravissimi processi di mafia, sono state manifestate in modo plateale dallo stesso Gangemi nel numero speciale pervenuto di recente nell'esponente... »; a questo punto, la dottoressa Grasso, esplicitamente afferma quanto in precedenza e fino a quel momento solo velatamente illazionava: « ... in esso il querelato prende ufficiale posizione in ordine alla pendenza di separati processi a carico di due politici, Maticena Amedeo e Romeo Paolo, trattati — guarda caso — rispettivamente dalla scrivente e dal proprio marito. Il Gangemi esprime tutto il suo disappunto per le vicende processuali relative... » (seconda e terza pagina dell'atto di opposizione del 28 ottobre 2000);

Considerato che:

già nel primo atto di querela nei confronti del dottor Gangemi la dottoressa Grasso assumeva che: « ... evidentemente, pur di sbarazzarsi della scrivente per sé o per i propri referenti — e a questo punto sarebbe interessante accertare quali — il Gangemi suggerisce persino ufficialmente e pubblicamente, tanto è sicuro della sua impunità, quella che durante la seconda guerra mondiale veniva definita la « soluzione finale » questa volta non degli ebrei, ma della dottoressa Grasso, che dovrebbe essere condotta al punto di togliersi di mezzo con il suicidio... la scrivente, che non ha alcuna intenzione di accontentare l'articolaista né i suoi referenti, chiede, invece, la punizione del colpevole per tutti i reati che nella sua condotta verranno ravvisati » (quinta pagina della querela del 30 dicembre 1999);

anche nella seconda querela, datata 13 marzo 2000, la dottoressa Grasso, esplicita, con le proprie affermazioni, il personale convincimento dell'esistenza di « ispiratori » dell'azione giornalistica condotta a suo carico dal dott. Gangemi del quale, infatti, scriveva: « ... ha posto in essere ogni

tentativo per coagulare l'attenzione al dichiarato fine di costringere la scrivente ad abbandonare la sede e così i processi in corso e il proprio impegno presso il Tdl, evidentemente non graditi in settori a lui vicini che » sarebbe opportuno, a questo punto, ove possibile, individuare con chiarezza e perseguire » al pari dello stesso Gangemi, per tutti i reati che dovessero essere ravvisati anche nei loro confronti, qualora dovessero risultare ispiratori. Grave e profondamente significativo è il messaggio ricattatorio addirittura inviato nella prima parte dell'articolo del mese di dicembre al fine di coagulare l'interesse altrui contro la scrivente che dovrebbe essere allontanata al fine di evitare pubblicazioni dirompenti aventi ad oggetto ben altri soggetti non meglio precisati; « ... e non è escluso che vada avanti fino ad arrivare alle grandi famiglie che gestiscono *magna pars* dei tribunali della Repubblica ». Orbene, non sa la scrivente a quali centri di potere il Gangemi voglia riferirsi, ma non intende essere accomunata ad alcuno di essi, ove esistenti, né utilizzata quale merce di ricatto o di scambio da parte del Gangemi o di chicchessia per fini che le sono oscuri », ed inoltre: « ... Probabilmente non si perdona da alcuni settori alla scrivente di non essersi sottratta a tale onere, avanzando infondate cause di astensione o malattie per mantenere immutato lo *status quo*... » (prima e seconda pagina della querela del 13 marzo 2000);

nella denuncia-querela del 30 dicembre 2000, la dottoressa Grasso, nella sua ferma determinazione di dimostrare l'esistenza di qualche colpevole « suggeritore » del dottor Gangemi, arriva addirittura a « censurare » un atto, esercizio della funzione parlamentare, infatti afferma: « ... che l'articolo giornalistico fosse destinato a dare la stura a un'aggressione di maggiori proporzioni emergeva da un'immediata interpellanza parlamentare, avanzata da un consistente numero di deputati di un unico settore politico, che aveva posto a fondamento delle loro informazioni proprio l'articolo in questione: si badi che la tiratura esclusivamente locale esclude che parlamentari del Trentino o di altre regioni

d'Italia avrebbero potuto averne la disponibilità se non perché portati a conoscenza specificamente e da chi del luogo era » (terza pagina quercia del 30 dicembre 1999);

Considerato altresì che:

la dottoressa Silvana Grasso, presiede la prima Sezione penale del Tribunale di Reggio Calabria, dove è in corso il dibattimento relativo al processo « Olimpia 3 » che vede un parlamentare imputato per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso e, per il cui rinvio a giudizio, sono stati adottati atti posti in essere nell'esercizio dell'attività parlamentare;

risulta evidente, ad avviso dell'interrogante, che quanto affermato esplicitamente dalla dottoressa Grasso, all'ottava pagina dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero nel procedimento 1460/2000 a carico del dottor Gangemi, valga, in definitiva, a « certificare », quasi quale anticipazione della futura sentenza, il suo personale convincimento in ordine alla colpevolezza del parlamentare in questione nel processo in questione, nefasto preludio, dunque, di una inevitabile futura condanna;

la dottoressa è coniuge del dottor Franco Greco, magistrato in servizio presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria;

ad avviso dell'interrogante, dovrebbe essere garantito ad un parlamentare della Repubblica di esperire il proprio mandato senza coercizione alcuna e senza che la funzione parlamentare esercitata attraverso liberi interventi in aula o attraverso atti prodotti nelle forme previste dal Regolamento possa diventare fonte per incriminazione —:

se non si ritenga incompatibile la contemporanea presenza di due coniugi magistrati (l'una, Presidente della prima sezione penale del Tribunale, l'altro in servizio presso la Corte d'Appello) nello stesso distretto giudiziario;

se il Ministro della giustizia non intenda avvalersi della facoltà di avviare, intanto, indagini ispettive ed eventualmente, successivamente, azione disciplinare. (4-33807)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in base alla legge 504 del 1997 del 1° gennaio 2000 si riduce da 18 a 9 i mesi di attesa massimi per la chiamata degli obiettori di coscienza al servizio, decorso tale termine si ha diritto alla dispensa;

non si fa distinzione tra chi ha fatto domanda come obiettore prima o dopo l'entrata in vigore di tale legge, quindi, presumibilmente, è da applicare a tutti;

per gli obiettori che hanno fatto domanda prima del 2000, però, l'UNSC, Ufficio Nazionale per il servizio civile, si è invece riconosciuto il diritto di stabilire che i mesi complessivi di attesa alla chiamata del servizio come obiettore devono essere 15;

parrebbe che la norma stabilita dall'UNSC sia scaturita dalla fusione della 504, sopra citata, con la precedente legge che stabiliva 18 mesi come tempo massimo per la chiamata in servizio;

i diciotto mesi, per la vecchia legge, comprendevano 6 mesi per il riconoscimento della posizione di obiettore, una volta fattane richiesta, e 12 di attesa effettiva alla chiamata;

di fronte a questi accadimenti i giovani coinvolti hanno reputato necessario presentare ricorso al TAR;

le sentenze fino ad ora emesse, addirittura 19, sono state tutte contro le interpretazioni dell'UNSC a favore della corretta applicazione della legge n. 504 del 1997 —: